

Legge Regionale n. 1 del 9/1/2014

COMUNE DI META
PROVINCIA DI NAPOLI

***STRUMENTO DI INTERVENTO
DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO AL DETTAGLIO***

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

art.1 oggetto

Il Comune di Meta, a norma dell'art.10 della legge Regionale n.1 del 09/01/2014 si dota dello strumento di intervento dell'apparato distributivo al dettaglio.

art.2 strumento d'intervento dell'apparato distributivo al dettaglio

Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo - SIAD - costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico -commerciali. Il provvedimento consiste nel recepimento a livello comunale delle disposizioni statali e regionali in materia di attività commerciali.

Esso è approvato in adeguamento.

L'individuazione delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o aumento dei volumi esistenti anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente. Il tutto nel rispetto dei regolamenti e degli strumenti urbanistici Comunali.

art.3 obiettivi dello strumento d'intervento dell'apparato distributivo al dettaglio

Lo strumento ha come obiettivo l'individuazione dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale le aree nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, vincoli ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale.

L'obiettivo è una pianificazione territoriale a funzioni integrate in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1 comma 5 della L.R. 1/2014 e dai Regolamenti Comunali che persegue le seguenti finalità:

a) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;

b) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;

c) la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;

d) la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali;

e) la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture dismesse e degradate;

f) la sostenibilità territoriale e la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;

g) la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;

h) la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche per contenere i prezzi e favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

i) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;

l) l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'evoluzione tecnologica dell'offerta;

m) la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure.

art.4

superficie di vendita, negozi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita

- Definizione di superficie di vendita

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;

- Definizione di esercizio di vicinato

Gli “esercizi di vicinato” sono definiti, all’art. 3, comma 1°, lettera v), della Legge Regione Campania n.1/2014, come le attività commerciali in sede privata, con le superfici di vendita nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Gli esercizi di vicinato possono essere organizzati come esercizi autonomi, oppure come esercizi inseriti in un centro commerciale.

2. Il secondo comma, dell’art. 15, della Legge Regionale stabilisce le condizioni per l’apertura degli esercizi di vicinato: “L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e l’aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare all’ufficio comunale competente. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previste all’articolo 7;

b) di avere rispettato i regolamenti locali comunali di polizia urbana , annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;

c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;

d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dallo SIAD per gli esercizi di vicinato”.

L’apertura degli esercizi di vicinato è effettuata a mezzo di Segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., utilizzando il Modello regionale, nel rispetto della conformità urbanistica ed edilizia dei locali sede dell’attività.

La presentazione della SCIA produce effetti immediati, per cui, una volta trasmessa, l’attività commerciale può essere intrapresa senza indugio.

Nel caso che occorra eseguire opere edilizie per l’apertura dell’attività, la Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vicinato può essere associata al relativo titolo edilizio (SCIA, CILA, permesso di costruire) per l’effettuazione dei lavori, producendo il rilasciando certificato d’agibilità e di destinazione d’uso prima dell’avvio dell’attività, oppure può essere presentata a lavori effettuati, richiamando nel Quadro Autocertificazione del Modello gli estremi dell’allora vigente certificato di agibilità e di destinazione d’uso ed allegandolo allo stesso.

- Definizione di medie strutture di vendita

Le strutture commerciali di media dimensione ossia con la superficie di vendita compresa tra mq 151 e mq 1.500 sono classificate ai sensi della Legge Regionale n.1 del 09/01/2014 come segue:

c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z) ;

d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z).

art.5***esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti***

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, sono le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia.

Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.500 metri quadrati di superficie lorda o frazione di essa superiore a 1.000 metri quadrati. Nei mercati in area privata sono presenti almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1000 metri quadrati.

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominati EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni dello SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi.

Gli EMI sono soggetti ad autorizzazione di esclusiva competenza comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 della L.R. 1/2014.

art. 6***caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita***

Le medie strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

media struttura di vendita MA/M – ME;

per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati, almeno un servizio igienico per i soggetti portatori di handicap.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

*art.7
parametri per i parcheggi*

Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista come stabilito dall'art. 22 della L.R. 1/2014.

Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

*art. 8
Procedura per l'insediamento degli esercizi di vicinato*

1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare allo SUAP. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste all'articolo 7;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dallo SIAD per gli esercizi di vicinato.

art. 9

autorizzazione per medie strutture di vendita

1. Per le medie strutture di vendita, lo SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dalla presente legge.

2. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita fino ai limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo SUAP, in relazione agli indirizzi e alle norme dello SIAD. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della documentazione prevista, l'interessato dichiara:

a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'articolo 7;

b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.

5. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma

continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza dello SIAD.

7. Le medie strutture di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo di POS.

art. 10

autorizzazione per esercizi speciali di vendita

1. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni dello SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi

2. Il Comune stabilisce nello SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.

3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

art. 11

divisione in zone

Ai fini della presente programmazione il comune di Meta è suddiviso in due zone di interesse commerciale: A e B indicate nella planimetria allegata allo strumento. In esse è consentito:

ZONA A LA PARTE DI TERRITORIO che dal fronte mare giunge fino alla via Meta-Amalfi :

1. insediamenti commerciali di vicinato;
2. medie strutture di vendita per prodotti alimentari ed extralimentari a cui dovrà essere associata un'area di parcheggio con superficie pari a mq. 1,00 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

Nell'ambito della zona A è stata individuata la zona per l'esercizio del commercio su area pubblica e precisamente in Via Mariano Ruggiero e nelle aree ad essa prospiciente

ZONA B LA RESTANTE PARTE DI TERRITORIO:

1. insediamento degli esercizi commerciali di vicinato
2. medie strutture di vendita per prodotti alimentari ed extralimentari a cui dovrà essere associata un'area di parcheggio con superficie pari a mq. 1,00 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
3. EMI, esercizi per la vendita di materiale edile, ricambi auto, pneumatici, prodotti chimici, prodotti per l'agricoltura e motori.

art. 12 percorsi integrati

Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, ambientale e culturale cittadino sono individuati, nell'ambito del territorio comunale, alcuni itinerari in cui favorire la tutela del patrimonio attraverso l'integrazione delle attività di salvaguardia con lo sviluppo economico legato agli esercizi commerciali compatibili.

I percorsi integrati, caratterizzati dal rilevante interesse storico, architettonico ed ambientale sono di seguito individuati:

1. Via Cassari;
2. Via Gradelle , Vico Cacace e Via e Vico Casa Miccio;
3. Via Vocale e Vico Scarpati;
4. Via Olivari;
5. Via Caracciolo fino a Piazza Scarpati.

Lungo i percorsi integrati è previsto il riuso dei locali con destinazione d'uso non abitativa ma produttiva esclusivamente per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato per la vendita di prodotti dell'artigianato tipico, della produzione agricola locale e dei suoi derivati, della ceramica, dei ricami e merletti, abbigliamento ed accessori prodotti da sartorie locali, oreficerie.

E' altresì prevista la possibilità di utilizzare gli spazi annessi ai negozi quali androni, cortili, giardini, ed altri, esclusivamente per finalità espositive, mostre, sfilate, ecc.

Art. 13 Le medie strutture di vendita

Il territorio comunale risulta compatibile con la dotazione di medie strutture di vendita per prodotti alimentari ed extralimentari.

Per la loro collocazione non verrà considerata la divisione in zone del territorio Comunale di cui ai precedenti articoli e quindi potranno essere ubicati all'interno della perimetrazione del centro urbano.

Alla struttura dovrà essere associato un'area di parcheggio nella misura prevista dalla legge localizzato alternativamente, in diretta contiguità fisica con le strutture commerciali o all'interno del territorio nella misura prevista dal comma 6 dell'art22 della legge regionale 1/2014

Art. 14

Le grandi strutture di vendita

L'apertura delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali è subordinata a quanto disciplinato dalla Legge Regione Campania 1/2014 e dagli articoli 18,19,20,21,22e23 della stessa Legge Regione Campania 1/2014

Art. 15

prescrizioni in materia di tutela e valorizzazione

Nelle zone individuate nel precedente articolo 12, al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione ambientale, valgono le seguenti prescrizioni generali:

- Le vetrine e gli infissi devono essere realizzati in legno e vetro.
- Le insegne pubblicitarie devono essere in lamiera laccata, ottone o dipinte direttamente sull'intonaco del fabbricato.
- L'illuminazione può essere realizzata con proiettori esterni con luce riflessa oppure rendendo i caratteri luminosi intagliandoli nello stesso materiale dell'insegna e applicando un sistema di illuminazione interno.
- Per quanto riguarda l'installazione esse possono essere apposte esclusivamente a parete, sulla muratura o su paline.
- Le insegne possono essere collocate soltanto ai piani terra degli edifici ed in prossimità di ogni singolo ingresso.
- Gli espositori che contengono merci disposti esternamente all'esercizio commerciale e comunque in vista dalla struttura viaria pubblica devono essere realizzati in materiali compatibili ed adeguati al contesto in cui vanno a collocarsi ovvero in legno o in ferro battuto.
- Le fioriere eventualmente installate all'esterno degli esercizi dovranno essere realizzate con vasi di ceramica o terracotta con le eventuali protezioni in ferro battuto.
- Le apparecchiature relative agli impianti di climatizzazione non possono essere collocate sulle pareti esterne degli edifici e i relativi scarichi di condensa devono essere convogliati con canalizzazioni sotto traccia in appositi scarichi.
- La diffusione sonora all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita se compresa nei limiti di 30 Decibel.

E' possibile il completamento e l'integrazione della regolamentazione prevista nell'ambito della riqualificazione ambientale e dell'arredo urbano con programmazione di settore attraverso la redazione di "Piani di Tutela e Valorizzazione" per le zone individuate o parti specifiche di esse.

*Art. 16
adeguamento alle prescrizioni dello strumento*

E' previsto l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore dello strumento nel termine di anni quattro a decorrere dall'approvazione dello stesso.

*art. 17
orari dei negozi*

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. In conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

*art. 18
pubblicità dei prezzi*

E' obbligo dell'esercente pubblicizzare i prezzi delle merci esposte nelle vetrine o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati.

*art. 19
vendite straordinarie*

Le vendite straordinarie sono disciplinate dall'art 25 della L.R. 1/2014

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di

acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.

3. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al Comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.

4. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale.

5. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.

6. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

7. Nelle vendite straordinarie le merci sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

art. 20

norme di rinvio e sanzioni

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla L.R. 1/2014. Il mancato rispetto delle norme degli artt. precedenti è punito con la sanzione amministrativa, così come previsto all'art. 57 della Legge Regione Campania 1/2014

NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e nei mercati comunali al dettaglio, nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n.1/2014

Art.2 Definizioni

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dagli artt. 28 e seguenti della L.R. 1/2014.

Per commercio sulle aree Pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

per area pubblica s'intende le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

per operatore s'intende, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;

per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;

per mercato s'intende, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per mercato in sede propria s'intende, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;

per mercato su strada s'intende, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

per mercato straordinario s'intende l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

per mercato specializzato od esclusivo s'intende un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

per mercato occasionale s'intende l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, non attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività in occasione dei giorni della settimana coincidenti con la Festa Rionale, religiosa o altre manifestazioni deliberati dalla Giunta comunale, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per mostra-mercato s'intende la manifestazione a carattere locale effettuata su aree pubbliche, caratterizzata dalla partecipazione di produttori e commercianti, per la realizzazione di un allestimento di posteggio destinato alla vendita dei propri prodotti ed alla partecipazione alla migliore realizzazione;

per fiera s'intende, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

per sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;

per negozio mobile s'intende, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;

per somministrazione di alimenti e bevande s'intende, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati.

Art.3 Contenuti

Il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche contiene:

- a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
- b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;
- c) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;
- d) l'individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.

Art.4 Riferimenti Urbanistici

Nelle zone individuate per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e nelle aree attrezzate con posteggi in concessione il rilascio

dell'autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti e coordinata con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati e dei regolamenti comunali;

*Art.5
Esercizio dell'attività*

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione
- b) su aree pubbliche in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata con la conforme modulistica ed è svolto da persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Legge Regione Campania 1/2014;

a) Autorizzazione di tipo A - commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio -viene rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio della forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

b) Autorizzazione di tipo B commercio su aree pubbliche in forma itinerante - viene rilasciata dal comune di residenza del soggetto richiedente ed abilita all'esercizio su tutto il territorio nazionale nonché alla vendita presso il domicilio del consumatore o presso i locali ove questi si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, svago e intrattenimento.

Le autorizzazioni all'esercizio di vendita su aree pubbliche, sia di tipo A che B, abilitano anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

*Art.6
Autorizzazioni stagionali*

Il comune rilascia autorizzazioni per il commercio stagionale su aree pubbliche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni per i posteggi individuati nella planimetria allegata.

*Art. 7
Istituzione del mercato*

Nel territorio del Comune di Meta viene istituito il mercato con periodicità settimanale non specializzato - alimentare e non alimentare – nell'area scoperta in prossimità di Via Mariano Ruggiero come indicato negli elaborati allegati al SIAD.

Il mercato prevede un numero di 62 posteggi di cui 5 riservati a coltivatori diretti.

Il mercato settimanale su area pubblica al minuto dei generi vari, si tiene normalmente nel giorno di giovedì di ogni settimana.

Qualora questo giorno dovesse coincidere con festività infrasettimanali, il mercato non si svolgerà.

Nei casi di improrogabile necessità e per motivi di interesse di ordine pubblico, il mercato potrà essere provvisoriamente spostato in zone diverse a quelle indicate ma che comunque ne consentano un regolare svolgimento.

Art. 8

Occupazione dei posteggi - Operazioni di carico/scarico - Orario di vendita

1. I posteggi del mercato dovranno essere occupati entro le ore 8.30 (decorso tale orario si perde il diritto all'occupazione)- Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate: entro le ore 8.30 -entro tale termine tutti i mezzi di trasporto degli operatori autorizzati ad occupare un posteggio a carattere fisso, dovranno lasciare libera l'area destinata al transito.

2. Analoga operazione di sgombero dei mezzi di trasporto, dovrà essere effettuata, entro le ore 9.00, dagli operatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad occupare un posteggio a carattere temporaneo, quali spuntisti.

3. Gli ambulanti assegnatari del posteggio a carattere precario (spuntisti), potranno occupare lo spazio loro assegnato a condizione che il veicolo in uso, permetta l'ingresso nell'area di mercato senza creare disagi e che le dimensioni lo consentano.

4. Le operazioni di carico non potranno avere inizio prima delle ore 12.45.

5. Entro le ore 14.00 l'area di mercato dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro, sia di strutture di vendita che veicoli.

6. Le operazioni di vendita potranno avere inizio dalle ore 8.00 e dovranno terminare alle ore 13.30.

Art. 9

Ammissione al mercato

1. Potranno essere ammessi al mercato settimanale i commercianti ambulanti muniti di regolare autorizzazione amministrativa.

2. Ogni commerciante ambulante dovrà tenere la propria autorizzazione amministrativa esposta al pubblico e potrà vendere solo le merci per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazioni amministrative dovranno essere presenti alle operazioni di vendita ed hanno facoltà di essere coadiuvati, in dette operazioni, oltre che dai familiari, da dipendenti in numero non superiore a due unità, e nei casi di comprovata necessità di farsi rappresentare, nell'esercizio dell'attività, da un familiare o da altra persona in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

*Art. 10**Le dimensioni dei Posteggi*

1. Le misure massime dei posteggi sono stabilite nel modo che segue: ●Per tutti i generi vari ml. 5,00 x 4,00 (20 mq)

*Art. 11**Collocamento dei Banchi*

1. Ogni banco dovrà essere collocato a giusta distanza dai banchi contigui, in modo da consentire, tra essi, la libera circolazione dei pedoni.

2. Tra banco e banco dovrà, comunque, essere lasciato uno spazio libero delle dimensioni minime di metri lineari 1,00 (uno).

3. Il collocamento dei banchi dovrà essere effettuato dai concessionari sempre che questo non crei ostacolo alla libera circolazione stradale come pure all'attività degli altri utenti del mercato e non dovrà superare il perimetro assegnato.

4. Le crociere o quant'altro necessario all'apertura ed al sostegno delle tende e degli ombrelloni, dovranno essere installate ad una altezza non inferiore a ml. 2,20 (due virgola venti) dal piano stradale e la parte più bassa della tenda e degli ombrelloni (frangia) dovrà risultare ad una altezza minima di m. 2,20 (due virgola venti) sempre misurata dal piano stradale.

5. Il banco di vendita su cui viene esposta la merce non dovrà avere una altezza inferiore a centimetri 60 (sessanta).

6. E' possibile l'esposizione della merce a "terra" solo per i seguenti generi: scarpe - ferramenta – piante e fiori, sempre nel rispetto delle dimensioni massime consentite per i singoli posteggi.

7. E' ammessa l'esposizione della merce sulle crociere o sui sostegni delle tende o degli ombrelloni, purché non si estenda al di fuori dell'ingombro dell'area assegnata.

8. Il banco di vendita deve essere collocato e rivolto verso il centro della sede stradale, salvo diversa sistemazione comunicata dagli addetti al controllo.

*Art. 12**Identificazione dei Banchi e dei Posteggi*

1. Tutti i banchi di vendita dovranno essere forniti di apposito cartello che dovrà risultare ben visibile, rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, sul quale dovrà essere riportato:

- a) - il numero d'ordine;
- b) - cognome e nome del titolare dell'autorizzazione amministrativa;
- c) -la dimensione del banco e la occupazione espressa in metri quadrati del suolo pubblico in concessione;
- d) - il numero e la data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

*Art. 13**Rispetto del Patrimonio Demaniale - Pulizia Posteggi*

1. E' assolutamente proibito danneggiare il manto stradale con la collocazione di caprette, tubi metallici od altro, nonché di ancorare il banco con chiodi di ferro, pali, paletti o sostegni di ogni genere.

2. L'ancoraggio del banco può essere effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena terminato il mercato, dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi.

3. E' altresì vietato collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni.

4. Ogni concessionario di posteggio dovrà munirsi di adeguati contenitori, atti ad effettuare la raccolta differenziata di ogni rifiuto proveniente dall'attività svolta, con l'obbligo di lasciare, a fine mercato, l'area occupata perfettamente pulita.

*Art. 14**Istituzione dei mercati stagionali ed occasionali*

In occasione di particolari ricorrenze, festa patronale, manifestazioni popolari. ecc. sul territorio comunale l'Amministrazione può disporre lo svolgimento di fiere e sagre.

E' istituito il mercato serale specializzato stagionale del tipo non alimentare nell'area del porto e della passeggiata di Alimuri .

E' istituito il mercato serale specializzato stagionale del tipo alimentare in via Caracciolo nel tratto compreso tra via E. de Martino e via Santa Lucia.

Gli operatori dei mercati specializzati serali a tema devono munirsi di tutte le autorizzazioni di legge.

Gli orari di svolgimento dei mercati, le modalità di accesso degli operatori, la sistemazione delle attrezzature e delle merci, le modalità di pagamento delle tasse dei tributi comunali, dei canoni di concessione, le modalità di vendita e pubblicità dei prezzi vengono stabilite e disciplinate con apposita ordinanza sindacale.

*Art. 15**Istituzione della mostra mercato*

Nel territorio del Comune di Meta è possibile organizzare mostre mercato dei prodotti agricoli biologici locali, dei prodotti artigianali e del baratto e dell'usato e di altro genere che possono svolgersi in base alla loro calendarizzazione anche nello spazio attrezzato riservato al mercato settimanale e nelle aree attigue e confinanti.

Art. 16
Obbligo dei concessionari

Ai concessionari dei posteggi è fatto obbligo:

- a) di indossare abiti decenti e di mantenere pulito il luogo assegnato e i recipienti che contengono le merci;
- b) di non vendere fuori dal mercatino comunale e di non depositare altrove contenitori vuoti e/o contenenti merci;
- c) di fornire ai funzionari e agli organi di vigilanza i documenti, le attestazioni e le informazioni richieste;
- d) di essere sempre garbati col pubblico e di non rifiutare la cessione della merce esposta in vendita, anche se in quantità minima;
- e) di osservare le norme prescritte in materia di igiene, sanità e di annona e di ottemperare alle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.
- f) di non usare altoparlanti od altri strumenti comunque rumorosi che possono arrecare fastidio, fatta eccezione per i commercianti di prodotti sonori relativamente però all'uso degli strumenti e privi di amplificatori e per il tempo strettamente necessario per la prova del prodotto all'atto della vendita.

Art. 17
Mezzadri e Coloni

I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione.

E motivo di decadenza la perdita del requisito di coltivatore diretto, provato dalla certificazione del Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.

Art. 18
Criteri per la concessione dei posteggi

La concessione dei posteggi può essere data a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme previste dalla Legge regione Campania n.1/2014, ha validità decennale, salvo diversa indicazione da parte della Giunta Comunale, in sede di avvio della selezione, nei limiti previsti dalla legge.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui alla dalla Legge regione Campania n.1/2014;
- b) il settore o i settori merceologici per cui si richiede la concessione dei posteggi;

E' ammesso il subingresso previo istanza, così come sopra, e con allegati i documenti che comprovino la cessione di azienda o il subentro per altre cause previste per legge.

I posteggi riservati ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni sono assegnati a rotazione ai richiedenti.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di concorso.

Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata o pec, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a) richieste di posteggio aggiuntivo, da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A, all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;

b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune per i bandi successivi al primo.

In ulteriore subordine progressivo l'assegnazione dei posteggi avviene per:

- a) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
- c) numero familiari a carico;
- d) anzianità del richiedente;
- e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. Può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, detti spuntisti, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Art. 19

Assenze dal Mercato

1. Al concessionario di posteggio che senza giustificato motivo rimarrà assente per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nell'arco di un anno solare, la concessione verrà revocata ed il posto libero sarà assegnato ad altro operatore ambulante secondo i criteri stabiliti dal precedente Art.18. Della decadenza verrà data comunicazione scritta al titolare della concessione.

2. Ai fini delle assenze del mercato, non è computato il periodo di ferie, per un massimo di quattro settimane, durante l'anno solare, purché preventivamente comunicate per iscritto all'ufficio Commercio.

*Art. 20
Spuntisti*

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente ai cosiddetti "spuntisti".

Gli spuntisti devono presentare richiesta di assegnazione temporanea del posteggio non occupato all'ufficio preposto e devono essere in possesso dell'Autorizzazione di tipo A.

Hanno titolo di precedenza coloro che hanno il più alto numero di presenze, prescindente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui abbiano presentato richiesta per l'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati.

Le presenze vengono annotate nell'apposito ruolino di spunta di cui al successivo art. 9, comma 2.

*Art. 21
Canoni di concessione*

Ai concessionari di posteggi si applica la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblica vigente, oltre al canone di concessione. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio verranno stabiliti con specifico provvedimento del Comune ai sensi dell'art. 49 della L.R. 1/2014.

Il canone della tassa di posteggio relativo al mq. annuo si ricava dall'importo giornaliero moltiplicato per 40 settimane e per 7 giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, mentre per gli operatori titolari di posteggi nei mercati periodici si moltiplica per il numero di giornate di mercato.

*Art. 22
Registri e Schedari*

Presso il Settore Attività Produttive del Comune è istituito uno schedario relativo ai soggetti concessionari di posteggio nel quale sono riportati:

- a) i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- b) il numero e la tipologia delle autorizzazioni;
- c) il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) gli estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;

- e) i settori merceologici autorizzati;
- f) gli eventi intervenuti riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi.

Presso il Comando di Polizia Municipale saranno predisposti appositi registri per annotarvi le assenze dei concessionari dei posteggi e le presenze dei cosiddetti "Spuntisti":

Art. 23

Commercio itinerante

1. Rilevata la valenza storico - culturale, artistica ed ambientale del centro di Meta nonché la limitatezza delle sedi stradali, sia carrozzabili che pedonali, è fatto assoluto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nelle seguenti zone:

- a) Nell'area ricadente nella Perimetrazione Urbana: Corso Italia, Via Caracciolo, Via A. Cosenza
- b) in tutte le aree e stradine pedonali con i veicoli a motore. -

La sosta agli operatori il commercio in forma itinerante sarà permessa, dopo che essi si saranno consultati con gli organi di vigilanza urbana, in aree appositamente individuate, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, ai pedoni e problemi di sicurezza pubblica.

L'esercizio del commercio in forma itinerante potrà effettuarsi dal lunedì al sabato.

Nelle aree pubbliche in cui è consentito il commercio itinerante la sosta non dovrà essere protratta oltre le due ore.

Art. 24

Assegnazione temporanea di suolo

In occasione dello svolgimento delle fiere - mercato o sagre le assegnazioni dei posteggi sono effettuate tenuto conto del numero di presenze a Meta degli operatori durante similari occasioni, nel corso dei precedenti dieci anni.

Art. 25

Commercio su aree demaniali marittime

L'esercizio del Commercio, disciplinato dal presente regolamento, nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

*Art.26
Commercio in strutture amovibili*

Il Comune può programmare l'implementazione della rete distributiva al dettaglio mediante l'installazione in spazi pubblici o in spazi da destinare a Fiera di manufatti amovibili di proprietà comunale, anche a carattere stagionale, previa l'approvazione di una specifica regolamentazione.

*Art.27
Le sanzioni amministrative*

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dalla Legge regione Campania n.1/2014.

*Art.28
Revoca, sospensione autorizzazione*

In caso di particolare gravità o recidività dell'infrazioni commesse, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidività si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.7 dalla Legge regione Campania n.1/2014

*Art. 29
Disposizioni finali*

Per quanto altro non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale emanate con L.R. n.1 del 9.1.2014.